

CIRCOLARE ESPLICATIVA

Oggetto: Regolamento di applicazione della deliberazione G.C. n. 203 del 9.07.2014: "Disciplina delle dilazioni di pagamento delle entrate di competenza del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica".

Con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 203 del 9 luglio 2014 sono stati adottati i nuovi piani di rateizzazione relativi alle entrate di competenza del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica;

Per acquisire il diritto alla rateizzazione, occorre presentare una domanda (Allegato A) che deve contenere alcuni requisiti necessari per ottenere il consenso alla rateizzazione, ed in particolare:

- a) le motivazioni per le quali si chiede la rateizzazione da cui deve emergere che il debitore è nell'impossibilità di pagare in unica soluzione il debito accertato e, tuttavia, è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione dello stesso debito in numero di rate congruo alle sue condizioni patrimoniali (p.e. carenza temporanea di liquidità; precaria situazione reddituale; contestuale scadenza di altre obbligazioni di tributi locali etc.);
- b) i requisiti del richiedente, che devono essere comprovati, con regolare documentazione a corredo della domanda, quali:
 - per le persone fisiche: l'ultima dichiarazione dei redditi in cui emerge che il reddito complessivo sia inferiore a € 30.000,00 (tale importo va individuato nel campo RN1 del modello unico mini o del modello unico persone fisiche o nel capo 11, colonna dichiarante, del modello 730-3 prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale rilasciata o nel campo 1 del CUD);
 - per le persone giuridiche: l'ultimo bilancio approvato, dal quale risulti che la Società richiedente è in passivo.

Le documentazioni di cui sopra potranno essere autocertificate, con la riserva di produrre eventualmente su richiesta del Dipartimento, la documentazione in copia conforme all'originale.

Per le domande per i Procedimenti relativi al conguaglio conseguente all'effettivo costo sostenuto da Roma Capitale per l'acquisizione delle aree e procedimenti connessi alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree ricadenti nei Piani di

Zona, non occorre presentare la documentazione suindicata ma è necessario compilare l'apposito modulo predisposto.

A seguito della presentazione delle domande, gli uffici del Dipartimento interessati alla domanda a seconda delle tipologie dell'onere da versare, valuteranno e comunicheranno all'interessato l'importo da rateizzare e il numero delle rate.

La Deliberazione G.C. n.203/2014 disciplina le diverse tipologie di entrata soggette a rateizzazione e qui di seguito si riportano le relative modalità di pagamento.

Procedimenti di rilascio dei permessi di costruire e verifica Denuncia Inizio Attività

I contributi di costruzione di cui agli artt. 16,17 e 19 DPR 380/01, possono essere rateizzati previa stipula di apposita polizza fidejussoria rilasciata da istituti bancari o assicurativi inseriti nell'elenco tenuto dall'IVASS, a garanzia del pagamento delle relative rate; nel caso in cui il Permesso di Costruire sarà intestato a più persone e/o a Società, deve essere unica ma cointestata a tutti i nominativi a cui verrà rilasciato il permesso stesso.

Le polizze accettabili dall'Ufficio non devono essere rilasciate da società di intermediazione finanziaria. (all'art.107 del D.Lgs. 1.09.1993 n. 385 (Testo Unico Bancario).

In relazione a procedimenti in istruttoria, se sono state accettate polizze di società di intermediazione, le stesse dovranno essere immediatamente restituite agli interessati perché non ritenute valide dall'Ufficio.

I piani di rateizzazione sono di seguito descritti:

Contributi relativi agli oneri di urbanizzazione per il rilascio dei permessi di costruire

- 1° rata: importo del 40% degli oneri di urbanizzazione da versare all'atto del rilascio del permesso di costruire;
- 2° rata: importo del 20% degli oneri da versare entro 3 mesi dalla data del permesso di costruire, (data repertorio/protocollazione) integrato dalla maggiorazione degli interessi legali dovuti a termine di legge;

- 3° rata: importo del 20% degli oneri da versare entro 6 mesi dalla data del permesso di costruire, (data repertorio/protocollazione) integrato dalla maggiorazione degli interessi legali dovuti a termine di legge;
- 4° rata: importo del 20% degli oneri da versare entro 9 mesi dalla data del permesso di costruire, integrato dalla maggiorazione degli interessi legali dovuti a termine di legge.

Il mancato o ritardato pagamento degli oneri entro i termini previsti comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 42 del D.P.R. n. 380/2001. Qualora i lavori autorizzati vengano ultimati antecedentemente alla scadenza prevista nel piano di rateazione, il soggetto richiedente sarà comunque tenuto a corrispondere il residuo importo prima della richiesta del certificato di agibilità.

Contributi relativi al costo di costruzione per il rilascio dei permessi di costruire

- 1° rata: importo del 40% del costo di costruzione da versare entro 16 mesi dalla data del permesso di costruire, (data repertorio/protocollazione) integrato dalla maggiorazione degli interessi legali dovuti a termine di legge;
- 2° rata: importo del 15% degli oneri da versare entro 22 mesi dalla data del permesso di costruire, integrato dalla maggiorazione degli interessi legali dovuti a termine di legge;
- 3° rata: importo del 15% degli oneri da versare entro 30 mesi dalla data del permesso di costruire, integrato dalla maggiorazione degli interessi legali dovuti a termine di legge;
- 4° rata: importo del 30% degli oneri da versare entro 38 mesi dalla data del permesso di costruire, integrato dalla maggiorazione degli interessi legali dovuti a termine di legge.

Il mancato o ritardato pagamento degli oneri entro i termini previsti comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 42 del D.P.R. n. 380/2001. La quota del contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, deve essere comunque corrisposta entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimazione della costruzione.

Qualora i lavori autorizzati vengano ultimati antecedentemente alla scadenza prevista nel piano di rateazione, il soggetto richiedente sarà comunque tenuto a corrispondere il residuo importo prima della richiesta del certificato di agibilità.

Oneri di Monetizzazione e contributo straordinario per il rilascio del permesso di costruire:

Si applica lo stesso piano di rateizzazione indicato per il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione.

Contributi relativi agli oneri di urbanizzazione a seguito presentazione di Denuncia Inizio Attività

- 1° rata: importo del 40% degli oneri di urbanizzazione da versare all'atto della presentazione della D.I.A. (data protocollazione) ;
- 2° rata: importo del 20% degli oneri da versare entro 3 mesi dalla data di efficacia della D.I.A., integrato dalla maggiorazione degli interessi legali dovuti a termine di legge;
- 3° rata: importo del 20% degli oneri da versare entro 6 mesi dalla data di efficacia della D.I.A. integrato dalla maggiorazione degli interessi legali dovuti a termine di legge;
- 4° rata: importo del 20% degli oneri da versare entro 9 mesi dalla data di efficacia della D.I.A. integrato dalla maggiorazione degli interessi legali dovuti a termine di legge.

Il mancato o ritardato pagamento degli oneri entro i termini previsti comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 42 del D.P.R. n. 380/2001. Qualora i lavori vengano ultimati antecedentemente alla scadenza prevista nel piano di rateazione, il soggetto richiedente sarà comunque tenuto a corrispondere il residuo importo prima della richiesta del certificato di agibilità.

Contributi relativi al costo di costruzione a seguito di presentazione della Denuncia di Inizio Attività

- 1° rata: importo del 40% del costo di costruzione da versare entro 16 mesi dalla data di efficacia della D.I.A., integrato dalla maggiorazione degli interessi legali dovuti a termine di legge;
- 2° rata: importo del 15% degli oneri da versare entro 22 mesi dalla data di efficacia della D.I.A., integrato dalla maggiorazione degli interessi legali dovuti a termine di legge;
- 3° rata: importo del 15% degli oneri da versare entro 30 mesi dalla data di efficacia della D.I.A. integrato dalla maggiorazione degli interessi legali dovuti a termine di legge;
- 4° rata: importo del 30% degli oneri da versare entro 38 mesi dalla data di efficacia della D.I.A. integrato dalla maggiorazione degli interessi legali dovuti a termine di legge.

Il mancato o ritardato pagamento degli oneri entro i termini previsti comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 42 del D.P.R. n. 380/2001.

La quota del contributo relativa al costo di costruzione deve essere comunque corrisposta entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori.

Qualora i lavori vengano ultimati antecedentemente alla scadenza prevista nel piano di rateazione di cui sopra, il soggetto richiedente sarà comunque tenuto a corrispondere il residuo importo prima della richiesta del certificato di agibilità.

Oneri di Monetizzazione e contributo straordinario per la presentazione della Denuncia di Inizio Attività

si applica lo stesso piano di rateazione indicato per il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione.

Procedimenti relativi al conguaglio conseguente all'effettivo costo sostenuto da Roma Capitale per l'acquisizione delle aree e procedimenti connessi alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree ricadenti nei Piani di Zona

E' prevista una dilazione di pagamento fino ad un massimo di 72 rate mensili e comunque la rata mensile non potrà essere inferiore a 50,00 Euro. L'importo da corrispondere dovrà essere integrato dalla maggiorazione degli interessi legali dovuti a termine di legge. Il piano di ammortamento dovrà essere predisposto con il metodo francese, cioè a rate costanti.

Rilascio condoni edilizi

Oneri condoni presentati ai sensi della L. 724/94

Fino ad un massimo di n. 16 rate trimestrali.

Oneri condoni presentati ai sensi della L. 326/03

Importi inferiori ad € 20.000.000 fino ad un massimo di n. 16 rate trimestrali.

Importi pari o superiori ad € 20.000.000 fino ad un massimo di n. 20 rate trimestrali

Esempio rateizzazione di n. 6 rate trimestrali

1^ Trimestrale	Rata	2^ Trimestrale	Rata	3^ Trimestrale	Rata	4^ Trimestrale	Rata	5^ Trimestrale	Rata	6^ Rata
1/6 dell'importo entro 60 gg. dalla lettera di notifica		1/6 dell'importo + Interessi legali entro 30 gg. dalla 1^ Rata		1/6 dell'importo + Interessi legali entro 30 gg. dalla 2^ Rata		1/6 dell'importo + Interessi legali entro 30 gg. dalla 3^ Rata		1/6 dell'importo + Interessi legali entro 30 gg. dalla 4^ Rata		1/6 dell'importo + Interessi legali entro 30 gg. dalla 5^ Rata

Al pagamento della 1^a rata oltre i 60 gg. dalla data della notifica verranno applicate le sanzioni previste dalla Delib. C.C. n. 47/2001 e s.m.i.

Al mancato pagamento delle n. 3 rate consecutive decade dal beneficio della rateizzazione e l'intero importo ancora dovuto, maggiorato degli interessi legali e delle sanzioni previste, dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione.

Il pagamento delle rate relative alle rateizzazioni, per una corretta imputazione delle stesse, si dovrà effettuare esclusivamente presso la cassa dell'Ufficio Condoni Edilizio sita in Via di Decima 102, per importi superiori a € 999,99 il pagamento si dovrà effettuare con carta di credito o bancomat (Art. 49 comma 1 Dlgs 231/07 come modificato dall'art. 12 del DL 201/2011) tramite il pos disponibile presso la cassa stessa.

Qualora l'importo della rata superi € 1.000, si potrà pagare con bollettino di c/c postale n. 60841004 o con bonifico bancario IBAN IT69P0200805117000400017084 con la seguente intestazione: Roma Capitale – Dipartimento P.A.U. U.O. Condoni pratica condono n...., consegnandone ricevuta presso il protocollo dell'Ufficio Condoni Edilizio sito in Via di Decima, 102.

Le nuove modalità di dilazione si applicano anche a coloro che già usufruiscono di un piano di rateazione e che, previa domanda, vogliono avvalersi della nuova disciplina. L'U.O. Condoni provvederà a modificare il vecchio piano di rateizzazione computando le rate già pagate ed integrandolo fino al raggiungimento del frazionamento totale richiesto. Le rate già versate più quelle integrate non potranno, comunque, superare nel loro insieme il massimo consentito dalla nuova normativa.

Oneri condoni presentati ai sensi della L. 47/85


il pagamento degli oneri concessori dovrà avvenire in un'unica soluzione entro 60 gg. dalla notifica per il ritiro della concessione.

Per quanto riguarda l'oblazione applicata alle istanze delle concessioni in sanatoria l'art. 2 della Legge n. 662/1996 ha stabilito la rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate trimestrali già comprensive di interessi legali.

Si fa presente che per tutte le tipologie di entrate sopra descritte, il diritto alla rateizzazione acquisito, decade qualora si interrompe il versamento delle rate stabilite dal piano di

ammortamento, ed in particolare per i condoni edilizi si attiverà la procedura di cui all'art. 10bis delle Legge 241/1990, che prevede la reiezione della pratica di condono.

IL DIRETTORE
del Dipartimento Programmazione e
Attuazione Urbanistica
Annamaria Graziano

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'AG', is written over the printed name 'Annamaria Graziano'.